

Ok in presenza di ordinanza cautelare

Con il reintegro contributi pieni

DI CARLA DE LELLIS

In caso di illegittimo licenziamento di un lavoratore occupato in azienda con oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi per il periodo precedente alla reintegrazione (dal giorno del licenziamento, illegittimo, fino al giorno del rientro al lavoro) anche sulla base di ordinanza cautelare, ex articolo 700 del codice di procedura civile. Infatti, la dichiarazione disposta con tale ordinanza assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti a eventuale sentenza con analogo contenuto. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 12/2012, rispondendo a un quesito della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (Cida).

Il ministero, preliminarmente, ricorda le due ipotesi oggi previste dalla disciplina sui licenziamenti, ossia la tutela obbligatoria (che si applica alle aziende con organico fino a 15 dipendenti) e la tutela reale (che si applica alle aziende con organico superiore a 15 dipendenti). Nel primo caso, spiega, in caso di riassunzione del lavoratore perché il licenziamento è dichiarato illegittimo in quanto senza giusta causa o giustifica-

to motivo, la disciplina implica l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione; di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto ad assolvere gli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra licenziamento e riassunzione.

Diverso il caso della tutela reale: il giudice, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, ordina anche la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità; lo stesso giudice, inoltre dispone il versamento dei contributi per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. In questo caso, dunque, il rapporto di lavoro è come se non si fosse mai estinto, ragione per cui nei confronti del datore di lavoro continua a gravare l'adempimento dell'obbligazione contributiva.

A sostegno di tanto, il ministero riporta l'orientamento della Corte di cassazione, tra cui una recente sentenza (la n. 402/2012) la quale evidenzia che il rapporto assicurativo (contributivo) risulta assistito dalla medesima *fictio iuris* che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato *de iure* come mai interrotto.